



COVIVIO

COVIVIO S.A. – SEDE SECONDARIA ITALIANA

Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Covivio S.A.
con delibera del 17 febbraio 2021, successivamente aggiornato con delibera del 21
luglio 2022*

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
PARTE GENERALE.....	6
CAPITOLO 1.....	7
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI.....	7
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ.....	12
CAPITOLO 3.....	21
L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
CAPITOLO 4.....	33
LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	33
SISTEMA DISCIPLINARE.....	35
CAPITOLO 6.....	39
VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO.....	39
PARTI SPECIALI.....	40
PARTE SPECIALE – A –.....	41
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	41
PARTE SPECIALE – B –.....	64
Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati).....	64
PARTE SPECIALE – C –.....	81
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	81
PARTE SPECIALE – D –.....	93
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	93
PARTE SPECIALE – E –.....	112
Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore.....	112
PARTE SPECIALE – F –.....	129
Delitti di criminalità organizzata.....	129
PARTE SPECIALE – G –.....	137
Reati Ambientali.....	137
PARTE SPECIALE – H –.....	145
Delitti contro l'industria e il commercio.....	145
PARTE SPECIALE – I –.....	152
Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.....	152
PARTE SPECIALE – L –.....	161
Reati e Illeciti amministrativi di abuso di mercato.....	161
PARTE SPECIALE – M –.....	172
Reati tributari.....	172
PARTE SPECIALE – N –.....	181
Delitti contro il patrimonio culturale e reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.....	181

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione e gestione, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Attività Sensibili:** le attività di Covivio S.A. – Sede secondaria italiana nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati
- **Attività Strumentali:** le attività non direttamente a rischio di Reato, ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi
- **Broker:** gli intermediari esterni, incaricati con appositi contratti di agenzia/mandato, di cui Covivio S.A. – Sede secondaria italiana si avvale per finalizzare operazioni di acquisto, vendita e locazione di immobili
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore e applicato da Covivio S.A. – Sede secondaria italiana
- **CdA o Consiglio di Amministrazione della Casa Madre:** il Consiglio di Amministrazione di Covivio S.A.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Covivio S.A. – Sede secondaria italiana in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione (ivi inclusi i *Broker*)
- **Casa Madre o Covivio S.A.:** Covivio S.A., società francese – con sede legale in Avenue Francois Mitterrand, 18, Metz, Francia – cui fa capo la Società (come *infra* definita)
- **Covivio o la Società:** Covivio S.A. – Sede secondaria italiana, *branch* italiana della società francese Covivio S.A., con sede legale in Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10, Milano
- **Datore di Lavoro:** inteso in senso prevenzionistico, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quale il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
- **Destinatari:** i Dipendenti, i collaboratori a qualunque titolo, gli Organi Sociali, i Consulenti, i Fornitori e i *Partner* di Covivio
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Covivio o coloro che svolgono attività lavorativa per Covivio in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti)

- **D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento
- **Esponenti Aziendali:** il Preposto (come *infra* definito), i dirigenti, i responsabili di funzione di Covivio
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi di Covivio
- **Gruppo:** il gruppo societario di cui fa parte Covivio
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Covivio
- **Linee Guida Confindustria:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni
- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 231/2001
- **Organi Sociali:** il Preposto e il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre
- **Organismo di Vigilanza od OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
- **Partner:** le controparti contrattuali di Covivio, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Covivio addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente

regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con Covivio nell'ambito delle Attività Sensibili

- **Preposto:** il preposto della sede secondaria, ovvero della Società, cui è conferita la legale rappresentanza di quest'ultima
- **Procedure:** documenti organizzativi e *policy* che disciplinano le modalità operative di gestione di processi di interesse e rilevanza generale per l'organizzazione aziendale
- **Reati o Reati Presupposto:** le fattispecie a cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni
- **Testo Unico Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e sue successive modificazioni e integrazioni

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 – che ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale, a determinate condizioni, degli enti –, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (i cosiddetti Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità "*amministrativa*" della società. Tale responsabilità, a dispetto del *nomen juris*, viene a configurarsi – come meglio spiegato *infra* – come sostanzialmente penale¹.

¹ Ciò è stato spiegato perspicuamente anche dalla Suprema Corte, la quale, con sentenza Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, ha affermato: "*È noto che il D.Lgs 231/2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma 'societas delinquere*

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggior gravità è prevista, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura – in determinati casi e a specifiche condizioni – anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivamente il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi che hanno ampliato il catalogo dei Reati Presupposto.

Ad oggi, le categorie di Reati Presupposto risultano essere le seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, come modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e da ultimo dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, introdotto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (iii) reati societari (art. 25-*ter*, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successivamente integrato, in particolare, con il reato di “corruzione tra privati” dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e con il reato di “istigazione alla corruzione tra privati” dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, entrambi i reati successivamente modificati dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
- (vi) reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228);

non potest'. E ciò perché, ad onta del nomen juris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale”.

- (vii) reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- (viii) reati transnazionali (introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- (x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186);
- (xi) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 c.p., introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184);
- (xii) delitti informatici (art. 24-*bis*, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48; compresi i reati in materia *cybersecurity*, introdotti dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133);
- (xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (xiv) reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94);
- (xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (xvi) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116);
- (xvii) reati ambientali (art. 25-*undecies*, introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e successivamente modificato con Legge 22 maggio 2015, n. 68);
- (xviii) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*, introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e successivamente integrato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161);
- (xix) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167);

- (xx) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39);
- (xxi) reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75);
- (xxii) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75);
- (xxiii) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*, introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22);
- (xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-*duodevicies*, introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22).

Altre fattispecie di reato potrebbero, in futuro, essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001.

1.2 L'adozione del “modello di organizzazione e gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora la società dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b)².

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;

² L'articolo 6 del Decreto fa riferimento al caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale. Laddove il reato sia invece commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, prevede l'articolo 7 del Decreto che l'ente sia responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In virtù dell'integrazione dell'art. 6 del Decreto 231 ad opera della Legge 179/2017, il Modello deve, inoltre, prevedere:

1. uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
2. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
4. che nel sistema disciplinare, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

CAPITOLO 2

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1 La Società

Covivio è una società attiva nel settore immobiliare. In particolare, la Società svolge le seguenti attività:

“in via principale:

- *l’acquisizione di tutti i terreni, beni immobili o diritti immobiliari, anche mediante diritti di superficie, enfiteusi, occupazione temporanea di suolo pubblico e locazione finanziaria e qualsiasi titolo e diritto di pertinenza o accessorio di tali beni immobili,*
- *la costruzione di edifici e qualsiasi operazione direttamente o indirettamente connessa alla costruzione di tali edifici,*
- *lo sfruttamento e lo sviluppo di tali beni immobili tramite la locazione degli stessi (in qualità di locatore),*
- *[...] l’acquisto di azioni di società il cui scopo principale sia lo sfruttamento di patrimonio immobiliare locativo così come la promozione, la gestione e l’assistenza di tali soggetti e società.*

In via secondaria, in modo diretto o indiretto:

- *la locazione di tutti gli immobili (in qualità di locatario), [...].*

In via eccezionale, l’alienazione, in particolare mediante cessione, conferimento, scambio e fusione dei beni della società”.

La Società è la *branch* italiana della società francese Covivio S.A. e usufruisce di diversi servizi infragruppo prestati da quest’ultima.

2.2 Il Modello e l’Organismo di Vigilanza di Covivio

Il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre ha provveduto, in data 17 febbraio 2021 all’adozione del Modello, successivamente aggiornato con delibera del 21 luglio 2022.

La Società ha, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza (con composizione monocratica), cui ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello, nonché di segnalare le opportunità di aggiornamento dello stesso.

2.3 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri *stakeholders* ed è altresì consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la

commissione di reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Fornitori, Consulenti e *Partner*.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari. A tal fine viene *infra* individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata dalla Società perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Fornitori, nei Consulenti e nei *Partner* che operano nell'ambito delle Attività Sensibili e, pertanto, dei Destinatari in generale, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure/regole aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche – nei termini dianzi spiegati – per la Società.

2.4 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria (sebbene siano state tenute in considerazione anche altre linee guida, quali quelle, denominate "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*", emanate dal CNDCEC) e alle *best practice* esistenti.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, a seguito delle quali si è poi giunti alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili (“As-is analysis”)

Tale fase di identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso due distinte attività:

- a) esame preliminare della documentazione aziendale rilevante, tra cui, a titolo esemplificativo: organigramma societario, statuto sociale, procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto, ecc.;
- b) interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale, mirate all’approfondimento dei processi sensibili e dei presidi di controllo esistenti in riferimento agli stessi.

2. Effettuazione della “Gap Analysis”

Sulla base della situazione aziendale esistente nella Società a seguito della “*as-is analysis*” e alla luce delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell’ambito delle Attività Sensibili sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D. Lgs.231/01.

I risultati dell’analisi svolta sia nella fase di “Identificazione delle Attività Sensibili” che in quella di “Effettuazione della *Gap Analysis*” sono stati riassunti in un documento all’uopo predisposto.

3. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato come segue:

- i. una “Parte Generale”, contenente i principi previsti dalla normativa, l’identificazione dell’Organismo di Vigilanza e la descrizione delle sue caratteristiche e dei suoi compiti, l’indicazione dei flussi informativi di carattere generale nei confronti dello stesso, il sistema di *whistleblowing*, il sistema formativo e informativo delle risorse e la diffusione del Modello, le verifiche sull’adeguatezza dello stesso e il sistema sanzionatorio;
- ii. n. 12 “Parti Speciali” predisposte per alcune categorie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001, ritenute astrattamente rilevanti in relazione all’attività svolta dalla Società, ossia:

1. “Parte Speciale A”, relativa ai “*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*”, la quale riguarda le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001;
2. “Parte Speciale B”, relativa ai “*Reati societari*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 (ivi comprese le fattispecie di “corruzione tra privati”);
3. “Parte Speciale C”, relativa ai “*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*octies*, dell’art 25-*quater* e dell’art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/2001;
4. “Parte Speciale D”, relativa ai “*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
5. “Parte Speciale E”, relativa ai “*Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d’autore*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001;
6. “Parte Speciale F”, relativa ai “*Delitti di criminalità organizzata*”, la quale è dedicata alle tipologie di reato previste dall’art. 24-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001;
7. “Parte Speciale G”, relativa ai “*Reati ambientali*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
8. “Parte Speciale H”, relativa ai “*Delitti contro l’industria e il commercio*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001;
9. “Parte Speciale I”, relativa ai “*Reati contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno regolare*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001;

10. “Parte Speciale L”, relativa ai “*Reati e Illeciti amministrativi di abuso di mercato*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previsti ai sensi dell’art. 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 e alle previsioni di cui all’art. 187-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto “TUF”);
11. “Parte Speciale M”, relativa ai “*Reati tributarî*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
12. “Parte Speciale N”, relativa ai “*Delitti contro il patrimonio culturale e reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Ciascuna Parte Speciale è strutturata come segue:

1. descrizione delle fattispecie di reato;
2. descrizione delle Attività Sensibili;
3. indicazione dei principi generali di comportamento;
4. indicazione dei principi specifici di comportamento;
5. descrizione dei controlli dell’Organismo di Vigilanza;
6. indicazione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

2.5 Principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo in essere presso la Società, ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Il Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Il presente Modello non costituisce un “*quid novi*”: l’attività di impresa svolta dalla Società, infatti, è da sempre caratterizzata da un proprio sistema, nonché da un assetto organizzativo consolidato. In particolare, la Società era già da tempo dotata di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto 231, approvato, nella sua ultima versione, nel mese di settembre 2018 e successivamente aggiornato. La Società ha, poi, deciso di svolgere una nuova attività di analisi dei rischi e di adottare il presente Modello al fine di riflettere nel medesimo le modifiche organizzative e trattare le novità normative intercorse rispetto al precedente modello di organizzazione e gestione.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

1. i principi di *corporate governance* generalmente seguiti dalla Società;
2. la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società;
3. la normativa aziendale che la Società ha predisposto nell'ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro);
4. la formazione del personale;
5. il sistema sanzionatorio di cui al CCNL.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati – anche laddove non riportati dettagliatamente nel presente Modello – fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

I principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida Confindustria e le *best practice* in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** e delle **Attività Strumentali** di Covivio;
2. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, tra cui:
 - l'attribuzione a un **organismo di vigilanza** interno alla Società del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse aziendali** di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidati allo stesso e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e della "motivazione" delle scelte stesse (la cosiddetta "*tracciabilità delle scelte*");
 - il rispetto dei principi della **separazione delle funzioni e segregazione dei ruoli** (la cosiddetta "*segregation of duties*");
 - la previsione che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento, laddove possibile, a **criteri precostituiti** (la cosiddetta "*oggettivazione dei processi decisionali*");
 - la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la previsione di **adatti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte di questo nei confronti degli Organi Sociali**;
4. il sistema dei controlli interni che monitora le aree in cui è maggiore il rischio di commissione dei Reati.

2.5.1. In particolare: il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "*procura*" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "*delega*".

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (Dipendenti e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere formalmente individuati (tramite delega formale, *job description*, ecc.); le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla

relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o funzionalmente o *ex lege* o statutariamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure funzionali sono conferite in conformità con il ruolo ricoperto dal soggetto procurato all'interno della Società e – laddove il contenuto delle stesse non fosse esaustivo – sono accompagnate da una lettera di istruzioni nella quale sono indicate le specifiche attività in relazione alle quali viene conferita la procura;
- b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;
- c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; sono, inoltre, accompagnate da apposita disposizione che fissi, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato il potere di rappresentanza.

L'OdV, con il supporto delle funzioni competenti, ha il potere di verificare il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dalla Società e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate.

2.6 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;

- c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, *Partner*, Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 4 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema, le Linee Guida Confindustria, interpretando le disposizioni del Decreto, ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della società, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità ed onorabilità adeguate al ruolo.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, il Preposto, il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche eventualmente su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che il membro/i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovi/trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né sia/siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta "*Legge antimafia*");
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D. Lgs. n. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;

- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D. Lgs. 58/1998).

c) *Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale*

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) *Continuità d'azione*

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV nel suo complesso non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

3.2 Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, nel corso della riunione consiliare in cui si procede alla nomina, dovranno essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla professionalità del/i suo/i componente/i, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'incarico dell'OdV ha durata triennale e di regola coincide con il mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nominato.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione della Casa Madre.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Casa Madre o nei Consigli di Amministrazione di altre società del Gruppo;

- b) non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società o di altre società del Gruppo;
- c) non devono intrattenere direttamente significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né intrattenere direttamente significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 3.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Consiglio della Casa Madre e (ove l'OdV abbia composizione collegiale) agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione della Casa Madre se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.6;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;

- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica del membro/di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione della Casa Madre, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto, laddove collegiale, se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti, mentre, laddove monocratico, se viene a mancare l'unico componente. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre provvede a nominare nuovi componenti/il nuovo componente.

3.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e/o regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Attività Sensibili; per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti, l'OdV potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo eventualmente istituite dalla Società;
- riferire periodicamente (e, comunque, con periodicità almeno annuale) al Consiglio di Amministrazione della Casa Madre circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte,

programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente – direttamente ovvero servendosi di professionalità esterne all'OdV – verifiche e ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività Sensibili come individuate nel Modello;
- segnalare all'organo amministrativo della Casa Madre, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare, anche coordinandosi con le funzioni aziendali a ciò preposte, proposte al Consiglio di Amministrazione della Casa Madre, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate al/i singolo/i componente/i ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

Per quanto attiene più prettamente al funzionamento dell'OdV, si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo approvato.

3.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, e non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso il Preposto (anche avvalendosi del supporto e del coordinamento delle funzioni interne);
- la seconda, su base almeno annuale, anche tramite apposita relazione scritta, nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Casa Madre.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre e il Preposto hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

É, inoltre, prevista la possibilità di svolgere riunioni periodiche tra le funzioni di controllo interno di Covivio e l'OdV per verificare, in particolare, l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria.

3.5 Rapporti tra gli Organismi di Vigilanza del Gruppo

Nell'ambito delle proprie attività, l'OdV si può anche relazionare e confrontare con gli organismi di vigilanza eventualmente istituiti presso nell'ambito delle altre società del Gruppo onde favorire le più opportune sinergie tra gli stessi. L'Organismo di Vigilanza di Covivio svolge, in particolare, un ruolo di impulso e sensibilizzazione, anche promuovendo la diffusione e la conoscenza della metodologia e degli strumenti di attuazione dei presidi di controllo nell'ambito del Gruppo che ad essa fa capo.

Eventuali interventi correttivi sui rispettivi modelli di organizzazione e gestione, conseguenti all'attività di coordinamento in oggetto, restano ovviamente di esclusiva competenza della singola entità, su stimolo del proprio organismo di vigilanza.

Ferma restando l'autonomia e indipendenza dei singoli organismi di vigilanza, è prevista la possibilità di organizzare riunioni periodiche – in un'ottica di pariteticità – tra quello di Covivio e quelli delle altre società del Gruppo, allo scopo di mettere a fattor comune gli eventuali spunti di miglioramento che possono emergere dalle esperienze applicative dei singoli modelli organizzativi.

3.6 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie. Il sistema di *whistleblowing*

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231 richiede la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso (vale a dire, l'Organismo di Vigilanza). L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc* (attinenti a criticità attuali o potenziali che è opportuno portare immediatamente a conoscenza dell'OdV, come meglio specificato *infra*, al paragrafo 3.6.1);
- informativa periodica (attinente a numerosi e diversi aspetti in merito ai quali è opportuno che l'OdV riceva informazioni a cadenza prestabilita – di norma annuale o semestrale –, per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle regole di comportamento previste nelle singole Parti Speciali del Modello, come meglio spiegato *infra*, al paragrafo 3.8 e nelle tabelle riepilogative in calce a ciascuna Parte Speciale).

3.6.1 Flussi informativi *ad hoc*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all’OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

a) *notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un’informativa immediata nei confronti dell’Organismo di Vigilanza*. L’obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall’Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i *report* e le relazioni da cui possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto 231;
- l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro con prognosi uguale o superiore a 40 giorni, ovvero provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti che possano comportare un rischio ambientale;

b) *informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello*.

L’obbligo di informazione ha per oggetto:

- la commissione di Reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
- variazioni o carenze delle procedure nell’ambito delle Attività Sensibili;
- mancato rispetto delle procedure aziendali nell’ambito delle Attività Sensibili;

- variazioni o carenze nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di Reati.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, viene istituita una casella *e-mail* dell'Organismo di Vigilanza, appositamente comunicata a tutti i Destinatari.

Le segnalazioni possono, altresì, essere trasmesse per posta all'indirizzo: "*Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, Covivio S.A. – Sede secondaria italiana, Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10, Milano*".

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, di interesse ai fini dell'attuazione del Modello e del controllo sul rispetto dello stesso.

3.6.2 Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*", la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire:

- a) la previsione di uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) la previsione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) che nel sistema disciplinare (meglio descritto *infra*), siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

3.6.2.1 Canali di segnalazione

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing*, ha istituito un ulteriore canale informativo rispetto a quello indicato al precedente paragrafo.

Infatti, al fine di garantire la disponibilità, per i potenziali segnalanti, di un ulteriore canale che rispetti i requisiti di cui alla normativa in materia di *whistleblowing*, le segnalazioni possono altresì essere trasmesse all'indirizzo **segnalazioni@covivio.it**, ovvero, in alternativa, all'indirizzo **alertcco@covivio.it** (canale indiretto e alternativo al primo indirizzato alla funzione *Chief Corporate Officer*), utilizzabile qualora i fatti illeciti contenuti nella segnalazione siano addebitati al/i membro/i dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciò che concerne i Collaboratori, Fornitori e Partner, gli stessi potranno effettuare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 3.6.1 direttamente all'OdV.

3.7 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

In ogni caso – come anticipato – la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e all'articolo 2105 c.c. (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

3.8 Informativa periodica

Oltre alle notizie di cui ai paragrafi precedenti – che riguardano fatti o eventi di carattere eccezionale – dovranno, altresì, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, le informazioni rilevanti al fine di agevolare l'opportuna attività di controllo secondo quanto previsto nelle tabelle riepilogative in calce a ciascuna Parte Speciale.

3.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni, in formato cartaceo o elettronico, in un apposito archivio tenuto dall'OdV o da funzione da questo delegata.

CAPITOLO 4

LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione e informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo della Società quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in esso contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

- La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e collaboratori presenti in azienda al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi.

I nuovi assunti, invece, sono informati dell'adozione da parte della Società del Modello al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

La Società, in particolare, deve garantire che ciascun nuovo assunto:

- riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello 231 della Società;
- sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso.

- La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei rispettivi destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno gli stessi funzioni di rappresentanza della Società.

Con riferimento ai nuovi assunti, la Società garantisce che questi ricevano, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base anche in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte degli Esponenti Aziendali costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel seguente Capitolo 5.

4.2 Informazione ai Fornitori, Consulenti e *Partner*

I Fornitori, i Consulenti e i *Partner* verranno adeguatamente informati, anche tramite apposite clausole negli accordi che regolano i loro rapporti con la Società, delle previsioni di cui al Modello.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Princìpi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

In virtù di quanto previsto dalla Legge 179/2017, relativa al *whistleblowing* e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che, tra le condotte passibili di sanzione, devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

5.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, le stesse sono irrogate e attuate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione temporanea dalla retribuzione e dal servizio;

- licenziamento disciplinare con preavviso;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- c) violazione delle misure a tutela del segnalante, ovvero effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure – in conformità a quanto normativamente previsto e in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile:

- censura scritta: tale misura si applicherà nei casi di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello, nonché in caso di comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni previste o richiamate all'interno dello stesso;

- licenziamento senza preavviso: tale misura verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso nei casi da cui derivi l'irrimediabile lesione del rapporto di fiducia e che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

Si sottolinea, come il mancato puntuale rispetto delle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo (con particolare riguardo, ad esempio, all'eventuale componente variabile/premiale della retribuzione).

Inoltre, ove i destinatari della sanzione siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione del provvedimento potrà prevedere anche la revoca della procura stessa.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV pur rimanendo il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre – e le persone da questo designate ovvero delegate – responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

Fatto salvo quanto sopra, restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

5.3 Misure nei confronti degli Organi Sociali

In caso di violazione del Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate da parte degli Organi Sociali e dei loro membri, l'OdV informa il CdA della Casa Madre, il quale prende gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee

previste dalla legge nonché l'eventuale revoca di deleghe che siano state conferite al componente degli Organi Sociali in questione.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi sull'autore della condotta censurata per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

5.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner*

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai *Partner* o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

5.6 Misure nei confronti del/i componente/i dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante e in particolare degli obblighi di riservatezza relativi alla segnalazione, da parte del membro/di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, i membri degli Organi Sociali (ovvero gli altri membri dell'OdV, ove quest'ultimo abbia composizione collegiale) informeranno immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre dell'accaduto.

Il Consiglio di Amministrazione della Casa Madre prenderà, dunque, gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico al/i membro/i dell'OdV che ha/hanno violato il Modello e la conseguente nomina di un nuovo membro/di nuovi membri in sostituzione dello stesso/degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

CAPITOLO 6

VERIFICHE SULL’ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all’attività di monitoraggio che l’OdV svolge continuamente sull’effettività del Modello (e che contempla verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), questo può effettuare la propria vigilanza anche tramite specifiche verifiche – anche a sorpresa – sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei Reati, avvalendosi eventualmente di soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell’attività svolta.

Tale attività si può concretizzare – ad esempio – nella verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al Modello.

Inoltre, l’OdV è tenuto a verificare, avvalendosi degli strumenti più opportuni, la consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla tematica della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Per le verifiche l’OdV si avvale, di norma, anche del supporto delle funzioni che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

CAPITOLO A.1

Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (includendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- società municipalizzate;
- stazioni appaltanti;
- Istituto Superiore della Sanità;
- enti ospedalieri;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL e ATS;
- enti e Monopoli di Stato;
- soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti e Ferrovie dello Stato);

- fondazioni di previdenza ed assistenza;
- SIAE;
- Autorità doganali;
- Ispettorato del lavoro.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.1.2 Pubblici Ufficiali

L’art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** “*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, precisando che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Il codice penale prevede tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall’art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l’attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l’attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l’applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell’art. 357 c.p., è un’attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari delle Autorità di Vigilanza, ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio, notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di “pubblico ufficiale” sia sempre necessario valutare le “specifiche mansioni svolte” dal soggetto³.

A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p., a norma del quale, “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo e uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

³ Laddove queste siano “funzioni prettamente pubblicistiche”, tale qualifica può dirsi integrata (Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’Autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

CAPITOLO A.2

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001) e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

Si fornisce di seguito una descrizione delle fattispecie che assumono astrattamente rilevanza.

A.2.1 Reati di tipo corruttivo

CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318, 320 E 321 C.P.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuti o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la L. 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest’ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d’ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi (si pensi ad esempio al caso in cui, un funzionario di un ente locale, a fronte della promessa di un Esponente Aziendale, circa l’assunzione o l’attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare, si impegna a garantire per un periodo prolungato l’ottenimento di una serie di autorizzazioni).

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o

contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dal delitto di concussione in quanto, nelle prime, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'Autorità Giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia indebite "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere la presentazione della richiesta di archiviazione di un procedimento penale in carico allo stesso).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico di una società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha scorporato l'induzione alla corruzione dalla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Sono previste pene sia per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità sia per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il legislatore ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-*quinquies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio, negli altri casi.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p. ovvero per remunerare lo stesso, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista una pena più mite nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo A.2.1, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali e/o i Consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cosiddetta corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe, tuttavia, concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.2.2 Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già *ex ante* non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Il reato è configurabile a carico di chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente.

A.2.3 Le ipotesi di malversazione, di indebita percezione di erogazioni, di peculato e di abuso d'ufficio

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che

l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

* * *

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*decies*, determinando la rilevanza, ai fini della disciplina di cui al Decreto, del reato di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" previsto e punito dall'art. 377-*bis* c.p.

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

[OMISSIS]

A.3.2 Attività Strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

[OMISSIS]

CAPITOLO A.4

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all’interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;

- d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili e delle Attività Strumentali) e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per quanto attiene i requisiti essenziali del sistema di deleghe e di procure, si rimanda a quanto già esposto *supra*, al cap. 2.5.1. (“*In particolare: il sistema di deleghe e procure*”).

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È, innanzitutto, fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle regole aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare indebite elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) accordare indebiti vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- c) in qualsivoglia contesto, fornire informazioni che non siano veritiere alla Pubblica Amministrazione ovvero indurre terzi a comportarsi in tal senso;
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) nell'ambito dell'eventuale partecipazione o contribuzione ad attività di *lobbying*, avvalersi di intermediari privi di requisiti di onorabilità o che facciano ricorso a strumenti illeciti per l'ottenimento degli obiettivi della categoria rappresentata.

CAPITOLO A.5

Principi procedurali specifici

A.5.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, quelli qui di seguito descritti.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività della Società sia in territorio italiano sia all'estero.

A.5.2. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili

[OMISSIS]

A.5.3. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società rispetta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi specifici:

1) Selezione di Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti

- a. I rapporti tra la Società, i Fornitori, i Consulenti e i *Partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. Fornitori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive ovvero il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei Fornitori e Consulenti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità);
- c. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza degli eventualmente necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, di professionalità e onorabilità) per l'esercizio dell'attività demandata ai Fornitori, Consulenti e *Partner*, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti;

- d. i contratti con Fornitori, Consulenti e *Partner* devono contenere (anche in caso di rinnovo) clausole *standard* (cosiddette “**Clausole 231**”) con cui questi ultimi:
- i. dichiarino di conoscere la disciplina di cui al Decreto 231;
 - ii. dichiarino di non aver riportato condanne (ancorché non definitive) ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei Reati Presupposto;
 - iii. dichiarino di essere a conoscenza (avendone presa visione) del contenuto del Modello della Società;
 - iv. si impegnino a rispettare tanto il dettato normativo del Decreto 231 quanto il contenuto del Modello della Società;
 - v. si impegnino a comunicare prontamente alla Società ogni possibile coinvolgimento in procedimenti che abbiano ad oggetto Reati Presupposto;
 - vi. accettino che, in caso di violazione degli impegni di cui ai punti che precedono, ovvero in caso di coinvolgimento del Fornitore/Consulente/*Partner* in un procedimento per un Reato Presupposto, la Società abbia facoltà di risolvere il rapporto.
- e. ove possibile, la Società richiede, altresì, agli appaltatori incaricati dell’esecuzione di lavori sugli immobili di proprietà di Covivio di sottoscrivere un “Patto di integrità”, in forza del quale dette controparti si impegnano a improntare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e a prestare la massima collaborazione alla Società.

2) Acquisto, vendita, gestione e locazione di immobili

- a. In relazione alla presente Attività Strumentale, la Società garantisce:
- il rispetto del principio di segregazione dei ruoli e la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione alle diverse operazioni di acquisto/vendita/locazione;
 - l’effettuazione di *customer due diligence* in relazione alle controparti contrattuali;
 - la tracciabilità ed evidenza delle logiche che hanno condotto alla definizione dei prezzi di acquisto/vendita/locazione;

- l'esistenza di un *reporting* periodico di analisi delle attività di valorizzazione e dismissione degli immobili;
- l'effettuazione di valutazioni periodiche del patrimonio in gestione a cura di esperti indipendenti/periti indipendenti;
- il divieto di definire listini/prezzi di acquisto/vendita/locazione per importi non congrui, al fine di privilegiare controparti segnalate o comunque "gradite" a soggetti pubblici;
- il divieto di avvalersi di mediatori non qualificati o a prezzi di mercato non congrui;
- il divieto di effettuare pagamenti per importi dovuti in modo non trasparente, documentabile e ricostruibile *ex post*;
- l'obbligo di verificare la corrispondenza fra il soggetto che effettua il pagamento e la controparte coinvolta nell'operazione;
- che i contratti di acquisto, vendita e locazione di immobili contengano (anche in caso di rinnovo) Clausole 231.

3) Selezione e assunzione del personale

[OMISSIS]

4) Selezione e gestione dei rapporti con i Broker

- a. Le provvigioni riconosciute ai *Broker* sono definite secondo parametri oggettivi fissati nei relativi contratti e in linea con la prassi di mercato;
- b. la Società effettua verifiche sull'onorabilità dei *Broker* nel momento dell'instaurazione del rapporto con i medesimi, nonché periodica attività valutativa circa la qualità del servizio reso e della rispondenza dei *Broker* ai requisiti di selezione;
- c. all'interno dei contratti con i *Broker*, è previsto l'obbligo di *reporting* periodico a Covivio sull'attività svolta da parte dei medesimi in favore della Società;
- d. la Società svolge attività informativa in relazione alla disciplina di cui al Decreto 231 nei confronti dei *Broker*;

e. nella selezione e gestione dei rapporti con i *Broker*, la Società osserva, altresì, i principi previsti *supra* in relazione all'Attività Strumentale "*Selezione di Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti*".

5) Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni

[OMISSIS]

6) Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza

[OMISSIS]

7) Gestione dei flussi finanziari

[OMISSIS]

CAPITOLO A.6

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO A.7

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – B –

Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)

CAPITOLO B.1

Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e alle fattispecie di corruzione tra privati richiamati all'interno dell'art. 25-ter del Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "B", così come indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, consapevolmente, *"al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, [vengano esposti] nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero [vengano omesse] informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione"*.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., la pena può essere ridotta se i fatti di cui alla disposizione citata siano di lieve entità o se riguardino società che non superino i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
- ai sensi dell'art. 2621-ter c.c., la condotta non è punibile se il fatto è di particolare tenuità.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se

non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni debbano essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- il reato è punibile a querela di parte;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano diffusi dalla Società studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

B.1.5 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale ipotesi di reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato punisce, inoltre, la condotta dei soggetti sopra richiamati qualora i medesimi consapevolmente ostacolano le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Le fattispecie di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, del D. Lgs. n. 231/2001)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la modifica dell’art. 2635 c.c. – fattispecie che originariamente puniva l’“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” – il reato di “**corruzione tra privati**”.

L’Articolo in parola – inserito nel novero dei reati presupposto all’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 – è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

“1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

4. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

5. *Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.*

Il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto nell’ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata “**istigazione alla corruzione tra privati**” prevista e punita dall’art. 2635-bis c.c.

L'Articolo in parola – anch'esso inserito nel novero dei reati presupposto – è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rileva la fattispecie di corruzione tra privati cosiddetta “attiva”, in virtù del richiamo che l'art. 25-ter, lett. s-bis, del Decreto 231 fa al terzo comma dell'art. 2635 (“*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà [...]*”) e al primo comma dell'art. 2635-bis c.c. (“*Chiunque offre o promette [...]*”).

CAPITOLO B.3

B.3.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari

[OMISSIS]

B.3.2 Attività Sensibili e Strumentali nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati

[OMISSIS]

CAPITOLO B.4

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale, nell'ambito dei Reati Societari:

- a) tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b) la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- c) tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, in via generale è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare tali reati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che esercitano altre funzioni direttive) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni *no profit*, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione delle funzioni competenti;

- c) servirsi di intermediari, quali Fornitori, Consulenti, *Partner* o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni no profit, dipendenti o *partner* commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con qualsiasi controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- b) adotta politiche di remunerazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- c) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta presidi (anche a livello informatico) idonei ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- d) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure/regole aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

CAPITOLO B.5**Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione ai Reati Societari**

[OMISSIS]

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rapporti con i clienti

- a. La Società adotta specifici principi comportamentali, improntati alla trasparenza e al rispetto delle norme, da seguire nei rapporti con la clientela.
- b. Tutti i Destinatari che intrattengono rapporti con i clienti di Covivio devono essere edotti del divieto di porre in essere qualsiasi condotta che possa, direttamente o indirettamente, configurare la fattispecie del reato di corruzione tra privati nell'interesse o a vantaggio della Società.
- c. Tutti i Destinatari che ricevano richieste illecite da parte di esponenti di società clienti (attuali o potenziali), sono tenuti a darne prontamente informativa all'Organismo di Vigilanza.

2) Partecipazione a gare private

- a. Nell'ambito dell'attività in oggetto, la Società garantisce:
 - la formale individuazione delle funzioni (interne o esterne) coinvolte nella gestione delle gare private (con la definizione di ruoli e responsabilità in relazione al processo di gara);
 - l'obbligo del coinvolgimento di più soggetti (interni o esterni) nella preparazione e nel controllo della documentazione prima dell'invio alla società committente;
 - esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di poteri/procure aziendale) per la stipulazione degli accordi e l'impegno di risorse finanziarie.

3) Gestione dei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative

a. La Società prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che:

- individua formalmente *ex ante* i soggetti deputati a gestire i rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e ne definisce i ruoli e le responsabilità;
- assicura la tracciabilità dei contatti intrapresi con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari.

4) Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi

[OMISSIS]

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

a. Selezione di Fornitori, Consulenti, Partner e gestione dei relativi rapporti

- b. I rapporti tra la Società, i Fornitori, i Consulenti e i *Partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- c. Fornitori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive ovvero il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei Fornitori e Consulenti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità);
- d. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza degli eventualmente necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, di professionalità e onorabilità) per l'esercizio dell'attività demandata ai Fornitori, ai Consulenti e ai *Partner* richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti;
- e. i contratti con i Fornitori, i Consulenti e i *Partner* devono contenere (anche in caso di rinnovo) Clausole 231;
- f. ove possibile, la Società richiede, altresì, agli appaltatori incaricati dell'esecuzione di lavori sugli immobili di proprietà di Covivio di sottoscrivere un "Patto di integrità", in forza del quale dette controparti si impegnano a improntare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e a prestare la massima collaborazione alla Società.

b. Acquisto, vendita, gestione e locazione di immobili

- a. In relazione alla presente Attività Strumentale, la Società garantisce:
- b. il rispetto del principio di segregazione dei ruoli e la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione alle diverse operazioni di acquisto/vendita/locazione;
- c. l'effettuazione di *customer due diligence* in relazione alle controparti contrattuali;
- d. la tracciabilità ed evidenza delle logiche che hanno condotto alla definizione dei prezzi di acquisto/vendita/locazione;

- e. l'esistenza di un *reporting* periodico di analisi delle attività di valorizzazione e dismissione degli immobili;
- f. l'effettuazione di valutazioni periodiche del patrimonio in gestione a cura di esperti indipendenti/periti indipendenti;
- g. il divieto di definire listini/prezzi di acquisto/vendita/locazione per importi non congrui, al fine di privilegiare indebitamente una controparte;
- h. il divieto di avvalersi di mediatori non qualificati o a prezzi di mercato non congrui;
- i. il divieto di effettuare pagamenti per importi dovuti in modo non trasparente, documentabile e ricostruibile *ex post*;
- j. l'obbligo di verificare la corrispondenza fra il soggetto che effettua il pagamento e la controparte coinvolta nell'operazione;
- k. che i contratti di acquisto, vendita e locazione di immobili contengano (anche in caso di rinnovo) Clausole 231.

c. Selezione e gestione dei rapporti con i Broker

- a. Le provvigioni riconosciute ai *Broker* sono definite secondo parametri oggettivi fissati nei relativi contratti e in linea con la prassi di mercato;
- b. la Società effettua verifiche sull'onorabilità dei *Broker* nel momento dell'instaurazione del rapporto con i medesimi, nonché periodica attività valutativa circa la qualità del servizio reso e della rispondenza dei *Broker* ai requisiti di selezione;
- c. all'interno dei contratti con i *Broker*, è previsto l'obbligo di *reporting* periodico a Covivio sull'attività svolta da parte dei medesimi in favore della Società;
- d. la Società svolge attività informativa in relazione alla disciplina di cui al Decreto 231 nei confronti dei *Broker*;
- e. nella selezione e gestione dei rapporti con i *Broker*, la Società osserva, altresì, i principi previsti *supra* in relazione all'Attività Strumentale "Selezione di Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti".

d. Selezione e assunzione del personale

[OMISSIS]

e. Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni

[OMISSIS]

f. Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza

[OMISSIS]

g. Gestione dei flussi finanziari

[OMISSIS]

CAPITOLO B.7

I controlli dell'OdV

B.7.1 Il controllo in generale

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO B.8

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – C –

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo e delitti in materia di
strumenti di pagamento diversi dai contanti**

CAPITOLO C.1**C.1.1. I reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-*octies*, D. Lgs. n. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce rispettivamente ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D. Lgs. n. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D. Lgs. 231/2007 ("**Decreto Antiriciclaggio**"), nonché ai Delitti con finalità di terrorismo (in particolare al Reato di Finanziamento del Terrorismo) previsti all'art. 25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001, nonché ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/2001, tenuto conto dell'affinità dei presidi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L'art. 648-ter.1 c.p. prevede la punizione di chi "avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa" e una specifica pena "quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi".

Il secondo comma prevede una circostanza attenuante quando il fatto riguarda denaro o cose proveniente da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il terzo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto, per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerchi di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo "*in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*".

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniera": in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo "*si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*" (art. 648-ter.1, comma 6, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "*alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

* * *

Come anche rilevato da Confindustria con la circolare n. 19867/15 ("*Il reato di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231*") non è specificato se la responsabilità dell'ente sia limitata al caso in cui il reato-base dell'autoriciclaggio (ovverosia il "delitto non colposo" il cui provento

venga reimpiegato) rientri tra i reati presupposto di cui al Decreto 231 ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse.

Nondimeno, nell'ottica di ridurre sempre più – a livello generale – il rischio di commissioni di illeciti nell'ambito dell'attività societaria e al fine di migliorare ad ogni livello la *compliance* aziendale, si è comunque ritenuto di dare rilievo anche a talune seguenti fattispecie delittuose, ancorché non ricomprese nel catalogo dei reati presupposto.

In particolare, si è valutato il rischio astratto di commissione dei seguenti reati:

- art. 10-*bis* D. Lgs. 74/2000: omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- art. 10-*ter* D. Lgs. 74/2000: omesso versamento di IVA.

Per quanto, più in generale, attiene al rischio di commissione dei reati tributari direttamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001, si rinvia – per integrazione della presente – a quanto previsto dalla Parte Speciale M relativa ai Reati tributari.

C.1.2. I reati di finanziamento del terrorismo

Tra le fattispecie di reati di agevolazione del terrorismo, le uniche che, pur se solo astrattamente, potrebbero realizzarsi sono quelle consistenti nel “finanziamento di condotte con finalità di terrorismo” (art. 270-*quinquies*.1 c.p.).

Ai sensi dell'art. 270-*quinquies*.1 c.p., per finanziamento di condotte con finalità di terrorismo si intende qualsiasi attività diretta alla raccolta, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

C.1.3. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

L'art. 493-*ter* c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il primo comma della norma prevede che è, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

DETEZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)

Ai sensi dell'art. 493-*quater* c.p., è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Il reato di frode informatica è richiamato dall'art. 25-*octies*.1 con riferimento alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-*ter* c.p. (“*se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema*”).

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell’ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo e dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

[OMISSIS]

CAPITOLO C.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure/regole e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/regole aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
7. i principali contratti con le controparti contrattuali devono contenere clausole standard che richiama il rispetto dei principi comportamentali di cui al presente Modello al fine di prevenire la responsabilità della Società ex D. Lgs. n. 231/2001.

CAPITOLO C.4**C.4.1. Princìpi procedurali specifici**

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società cura che siano rispettati i princìpi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei flussi finanziari

[OMISSIS]

2) Acquisto, vendita e locazione di immobili

- a. In relazione alla presente Attività Sensibile, la Società garantisce:
- il rispetto del principio di segregazione dei ruoli e la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione alle diverse operazioni di acquisto/vendita/locazione;
 - l'effettuazione di *customer due diligence* in relazione alle controparti contrattuali;
 - la tracciabilità ed evidenza delle logiche che hanno condotto alla definizione dei prezzi di acquisto/vendita/locazione;
 - l'esistenza di un *reporting* periodico di analisi delle attività di valorizzazione e dismissione degli immobili;
 - l'effettuazione di valutazioni periodiche del patrimonio in gestione a cura di esperti indipendenti/periti indipendenti;
 - il divieto di definire listini/prezzi di acquisto/vendita/locazione per importi non congrui;
 - il divieto di avvalersi di mediatori non qualificati o a prezzi di mercato non congrui;
 - il divieto di effettuare pagamenti per importi dovuti in modo non trasparente, documentabile e ricostruibile *ex post*;
 - l'obbligo di verificare la corrispondenza fra il soggetto che effettua il pagamento e la controparte coinvolta nell'operazione;
 - che i contratti di acquisto, vendita e locazione di immobili contengano (anche in caso di rinnovo) Clausole 231.

3) Donazioni e sponsorizzazioni

[OMISSIS]

4) *Attività di investimento*

[OMISSIS]

5) *Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti fiscali
(la fiscalità aziendale)*

[OMISSIS]

6) *Gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

[OMISSIS]

CAPITOLO C.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle procedure/regole interne in relazione alla prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO C.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – D –

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

CAPITOLO D.1**D.1.1. Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) c.p., in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", ovvero sia allorquando l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo *“in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.*

D.1.2. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all'“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all'art. 25-*duodecies*, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

Si segnala che l'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, che riguardano le condotte di chi *“dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato”* o ne favorisce la permanenza *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”*.

CAPITOLO D.2

D.2.1. Attività Sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

[OMISSIS]

CAPITOLO D.3

D.3.1 Principi generali di comportamento nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15, Testo Unico Sicurezza, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

A. La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro della Società e degli appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

B. Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, in particolare, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente al Datore di Lavoro, fatti salvi i limiti previsti dalle norme di legge.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Testo Unico Sicurezza);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (laddove richiesto) e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (laddove presente);

- 3) definire, con apposito documento, l'organigramma dell'azienda, che stabilisce:
 - la denominazione delle unità organizzative e i nomi dei rispettivi responsabili;
 - i rapporti gerarchici e funzionali.
- 4) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli addetti SPP, il medico competente e gli addetti alle emergenze.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, sono previsti dall'art. 18 del Testo Unico Sicurezza e riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;

b) l'individuazione del preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19 del Testo Unico Sicurezza; c) la designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; d) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; e) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza; f) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Testo Unico Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che accetti detta delega;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Datore di Lavoro è tenuto a svolgere attività formativa nella materia in oggetto.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le linee guida, *alert* e indicazioni operative relative alle varie attività aziendali;
- a proporre attività di informazione e formazione dei Lavoratori⁴;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere le capacità e i requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza che sono specificamente indicati dall'art. 32 del Testo Unico Sicurezza e che sono accertati dal Datore di Lavoro prima della nomina attraverso documentazione che ne comprovi il possesso:

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e all'attività di formazione

⁴ Si specifica che l'attività formativa dovrà essere rivolta anche nei confronti del Datore di Lavoro.

ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 del Testo Unico Sicurezza che vengono accertati dal Datore di Lavoro prima di provvedere alla relativa nomina.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;

- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "*riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi*";
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore – come, peraltro, chiaramente indicato dall'art. 20 del Testo Unico Sicurezza – porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza, ove presenti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Lavori in appalto – Adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del Testo Unico Sicurezza

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto che rientrino nel perimetro dell'art. 26 del Testo Unico Sicurezza devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, Testo Unico Sicurezza, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- e) predisporre, laddove ne ricorrano i presupposti, un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

Il Datore di Lavoro committente richiede ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente il personale che svolge la funzione di preposto.

Rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili – Nomina del Responsabile dei Lavori

Con riferimento ad ogni cantiere relativo ad un immobile della Società in relazione al quale la medesima ricopra il ruolo di committente ai sensi del Testo Unico Sicurezza, la Società, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. c) e dell'art. 16 Testo Unico Sicurezza, delegherà tutte le funzioni attribuite al Committente dal Testo Unico Sicurezza ad un apposito soggetto dotato di competenze adeguate a svolgere tale incarico (il "Responsabile dei Lavori").

Al Responsabile dei Lavori dovranno essere conferiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e, in particolare, piena autonomia decisionale e di spesa al fine di attuare tutti i presidi, le procedure e gli accorgimenti necessari a salvaguardare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, a minimizzare le fonti di rischio, ad adempiere efficacemente a tutti gli obblighi in materia di sicurezza facenti capo al committente, ai sensi del Testo Unico Sicurezza.

Al Responsabile dei Lavori dovranno essere contestualmente affidati tutti gli obblighi, nessuno escluso, che il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 attribuisce al committente nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

In particolare, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08, il Responsabile dei Lavori:

- a) nella fase di progettazione dell'opera, dovrà attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto, in particolare:
 - al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- b) nominare/revocare il Coordinatore per la Progettazione di cui all'art. 89 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto (nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea e anche dopo l'affidamento dei lavori);
- c) nominare/revocare il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori di cui all'art. 89 comma 1, lett. f) del Testo Unico Sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del

Decreto (nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea e anche dopo l'affidamento dei lavori);

- d) nella fase di progettazione dell'opera, prendere in considerazione i documenti di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b), del Decreto (ossia, piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 comma 1 del Testo Unico Sicurezza e fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori);
- e) comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- f) verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, secondo le modalità previste dall'art. 90, comma 9, lettera a), del Decreto;
- g) richiedere alle imprese esecutrici le informazioni e la documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettera b), del Decreto;
- h) trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività la documentazione richiesta dalla legge e, in particolare: (i) copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08; (ii) il documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi; e (iii) una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del Decreto (punto g) che precede).

Al Responsabile dei Lavori dovranno altresì essere delegati gli obblighi di verifica previsti dall'art. 93, secondo comma, Testo Unico Sicurezza ed aventi ad oggetto, in particolare, l'adempimento da parte del Coordinatore per la Progettazione degli obblighi posti a suo carico dall'art. 91, comma 1, Testo Unico Sicurezza e l'adempimento, da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, degli obblighi posti a suo carico dall'art. 92, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e).

* * *

In tema di impiego diretto di cittadini di Paesi terzi,

- a) la Società adotta presidi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;

- b) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- c) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- d) in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- e) in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società garantisce la verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo.

CAPITOLO D.4**D.4.1 Principi procedurali specifici nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, oltre a garantire il rispetto di quanto dianzi riportato in relazione alle singole figure dell'organigramma prevenzionistico e ai rispettivi compiti, la Società cura che siano rispettati i principi di seguito descritti.

1) Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

[OMISSIS]

2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a. verifica l' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione: ciò viene fatto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, ii) acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in formato "originale", iii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e iv) la richiesta di specifica documentazione (tra cui: indicazione del personale dell'appaltatore-subappaltatore che svolge la funzione di preposto; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del T.U. Sicurezza);
- b. sceglie il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita di titoli di idoneità prescritti dalla legge (tra cui eventualmente anche l'aver adottato un proprio Modello ex D. Lgs. n. 231/2001), ma anche della capacità tecnica e professionale necessaria per il tipo di attività commissionata e in relazione alle concrete modalità di espletamento della stessa;

- c. in fase di selezione (e di successiva contrattualizzazione), garantisce che eventuali scontistiche applicate dall'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- d. fornisce, ai sensi dell'Allegato XVI al Testo Unico Sicurezza, ai predetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- e. nel caso in cui vi siano più appaltatori e subappaltatori, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra costoro, affinché gli stessi elaborino un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori; il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
- f. impedisce l'inizio dei lavori (e ne sospende lo svolgimento, laddove già avviati) laddove si avveda di situazioni di pericolo;
- g. verifica che l'attività affidata agli appaltatori sia correttamente eseguita secondo quanto previsto dal relativo contratto, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico sia con riferimento al rispetto – che deve essere contrattualmente convenuto – delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h. negli accordi contrattuali con gli appaltatori, prevede – oltre, ovviamente, alla Clausola 231 – clausole che stabiliscano l'obbligo di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- i. in occasione dello svolgimento dell'attività demandata ad appaltatori, provvede a verificare l'effettivo impiego dei lavoratori indicati nella documentazione fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto.

Nella conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato,

- a. vengono adottati presìdi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino per le attività svolte in favore della Società cittadini di Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presìdi:
- i. richiede la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
 - ii. richiede l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con almeno tre giorni di preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
 - iii. richiede l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti copia del DURC relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
 - iv. prevede la facoltà per la Società di richiedere tutti i documenti occorrenti ad un completo e tempestivo esame della regolarità delle posizioni lavorative;
 - v. prevede l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da Paesi extra-UE, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alle **Parti Speciali A e B**, con particolare riferimento alla tematica della **“Selezione di Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti”**.

CAPITOLO D.5

I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

- a. partecipare agli eventuali incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b. accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

CAPITOLO D.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – E –

Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore

CAPITOLO E.1

E.1.1. Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24-*bis* del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto 231)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici (art. 24-*bis*), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*novies*).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali gli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi⁵. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi comportamentali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

E.1.2. Delitti informatici

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p, D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta

⁵ Tra questi, si precisa che non assumono rilievo per la Società i reati in materia di *cybersecurity* introdotti all'interno dell'art. 24-*bis* del Decreto 231. La disciplina introdotta Legge 18 novembre 2019, n. 133, con cui è stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*" si applica, infatti, "[agli] enti e [agli] operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale".

dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una cornice edittale più severa anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi è chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICE E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di altri strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy Internet*).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DETTENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini

della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, oggettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto *“distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”*.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”*.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello dianzi analizzato poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto “*mediante le condotte di cui all’art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*”.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l’inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando “*il fatto di cui all’art. 635-quater [Danneggiamento di sistemi informatici o telematici] è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*”.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte,

inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando *“il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato”*.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

E.1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-novies concernente i *“delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito *“Legge sul Diritto d'Autore”*).

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, *prima facie* applicabili alla Società.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3, LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (ART. 171-BIS LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE – PER USO NON PERSONALE E A SCOPO DI LUCRO – DI UN'OPERA DELL'INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (ART. 171-TER LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore

[OMISSIS]

CAPITOLO E.3

Principi di comportamento generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i soggetti che operano a livello periferico (consulenti, *service provider*, ecc.) nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni,
- gestione delle credenziali personali (*username* e *password*); e
- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito Internet aziendale.

CAPITOLO E.4**Principi procedurali specifici**

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere rispettati i principi qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, la Società cura che siano rispettate le regole qui di seguito descritte.

1) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali

[OMISSIS]

2) Utilizzo di software

[OMISSIS]

3) Attività di comunicazione e marketing (compresa la pubblicità tramite sito internet)

a. Nell'ambito dell'attività in oggetto, la Società:

- i. informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;
- ii. effettua, per quanto di propria competenza, un controllo sistematico e formalizzato sulla fonte di provenienza delle immagini utilizzate per presentazioni e brochure pubblicitarie;
- iii. prevede in tutti i contratti eventualmente stipulati con società di comunicazione o agenzie pubblicitarie:
 - o l'obbligo a carico delle società di consulenza di procurarsi tutte le licenze necessarie all'utilizzo delle opere artistiche inserite nelle campagne promozionali (immagini, video, contenuti musicali ecc.);
 - o clausole contrattuali che manlevino la Società da qualsiasi forma di responsabilità per violazione di diritti d'autore altrui.

CAPITOLO E.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO E.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – F –

Delitti di criminalità organizzata

CAPITOLO F.1**Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter Decreto 231)**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-ter (di seguito i “**Delitti di Criminalità Organizzata**”) ampliando la lista dei reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- “*associazione per delinquere*” di cui all'art 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù [ex art. 600 c.p.] alla tratta di persone [ex art. 601 c.p.] o all'acquisto e alienazione di schiavi [ex art. 602 c.p.]*” di cui all'art. 416, comma 6 c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso anche straniera*” di cui all'art. 416-bis c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all'art. 416-ter c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all'art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

Da un'analisi preliminare dei rischi relativi alle attività poste in essere dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416, comma 6, c.p., 416-bis, 416-ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è assai remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce, invece, qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenuta *prima facie* rilevante per la Società e prevista dall'art. 416 c.p.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione per delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "promotori" e "capi".

Sono puniti altresì (ma con una pena più mite) tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

CAPITOLO F.2

Attività Sensibili

[OMISSIS]

CAPITOLO F.3

F.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle regole aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO F.4**Principi procedurali specifici**

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, la Società cura che siano rispettati i principi di seguito descritti.

a. Selezione delle controparti contrattuali

- b. I rapporti tra la Società e le proprie controparti contrattuali, laddove implicino la collaborazione per uno scopo comune (rilevando, ad esempio, oltre ai rapporti con i Fornitori e i Consulenti, i rapporti con *Partner* commerciali) devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- c. le controparti contrattuali devono essere scelte con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano il coinvolgimento di più soggetti;
- d. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza degli eventualmente necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, di professionalità e onorabilità) per l'esercizio dell'attività delle suddette controparti, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti;
- e. i contratti con qualsiasi controparte devono contenere (anche in caso di rinnovo) Clausole 231;
- f. ove possibile, la Società richiede, altresì, agli appaltatori incaricati dell'esecuzione di lavori sugli immobili di proprietà di Covivio di sottoscrivere un "Patto di integrità", in forza del quale dette controparti si impegnano a improntare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e a prestare la massima collaborazione alla Società.

b. Selezione e assunzione del personale

[OMISSIS]

CAPITOLO F.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle regole interne adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO F.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – G –

Reati Ambientali

CAPITOLO G.1

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente indicati all'art. 25-undecies del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali"), che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

G.1.2 Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (*i.e.* la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'articolo *de quo*, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato alla stregua di una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

G.1.3 Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento

significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

La norma prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite nel caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES C.P.⁶)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

⁶ Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituisce l'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, abrogato dal citato Decreto. Come specificato, infatti, dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

CAPITOLO G.2

Attività Sensibile nell'ambito dei reati ambientali

[OMISSIS]

CAPITOLO G.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le Autorità competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;

- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

CAPITOLO G.4**Principi procedurali specifici**

Nello svolgimento dell'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Attività di business

La Società

- a. adotta una classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti; nonché una gestione dei rifiuti orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
- b. definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti;
- c. effettua attività di *due diligence* ambientali prima dell'acquisizione di terreni e aree di costruzione;
- d. vigila sulla corretta gestione dei rifiuti, anche laddove affidati a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti e, in particolare,
 - i. affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate;
 - ii. in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero;
 - iii. verifica il corretto adempimento da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di cantiere.

CAPITOLO G.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuata e alla prevenzione dei reati ambientali.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – H –
Delitti contro l'industria e il commercio

CAPITOLO H.1

H.1.1. Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1 “*Delitti contro l'industria e il commercio*”.

In conseguenza della menzionata novella legislativa nonché al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, viene di seguito fornita un'esemplificazione delle condotte che integrano le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

CAPITOLO H.2

Attività Sensibili

[OMISSIS]

CAPITOLO H.3

Principi generali di comportamento

I.3.1 Il sistema in generale

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti e i servizi da questi offerti;
- ostacolare l'attività di un concorrente al fine di ottenerne un ingiusto vantaggio;
- effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata concorrenza scorretta e/o non trasparente.

H.3.2 Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei principi generali anzidetti, devono essere rispettati i principi comportamentali qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rapporti con i competitor

- a. Covivio sensibilizza – soprattutto i soggetti maggiormente esposti al contatto con i *competitor* o con i clienti della Società – al rispetto di regole e di principi di condotta volti a garantire una corretta e legittima concorrenza;
- b. la Società impedisce che vengano sviluppate campagne pubblicitarie e/o comunicazioni al pubblico la cui finalità sia quella di indebitamente screditare uno o più concorrenti.

CAPITOLO H.4

I Controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche dell'Attività Sensibile prevista in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuata.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO H.5

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – I –

Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

CAPITOLO I.1**L.1.1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. n. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce, in primo luogo, ai delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 228/2003 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*quinquies*, e sue modifiche e integrazioni).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-*quinquies* del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

L'art. 600 c.p. punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La norma precisa, inoltre, al comma 2, che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

La norma punisce chiunque (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero, (ii) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la

sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiati-ve degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L.1.2. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all'“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all'art. 25-duodecies, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- d) in numero superiore a tre;
- e) minori in età non lavorativa;
- f) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-duodecies è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-duodecies richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 che riguardano le condotte di chi *“dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato”* o ne favorisce la permanenza *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”*.

CAPITOLO I.2

Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

[OMISSIS]

CAPITOLO I.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei clienti.

CAPITOLO I.4**Principi procedurali specifici**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Instaurazione di rapporti di lavoro

- a. In caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- b. in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- c. la Società controlla che, in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;
- d. la Società assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

2) Affidamento in appalto di lavori o servizi

- a. La Società cura che, nei contratti di appalto, siano inseriti i seguenti presidi:
 - i. la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di opere o servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;

- ii. l'obbligo, contrattualmente previsto, a carico dell'appaltatore/subappaltatore di rispettare la normativa in materia di lavoro;
 - iii. l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
 - iv. l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e, successivamente, con periodicità stabilita dalle parti, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
 - v. la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
 - vi. l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.
- b. La Società cura, inoltre, che:
- i. i lavoratori operanti alle dipendenze o, comunque, al servizio degli appaltatori e/o subappaltatori non operino in condizioni di sfruttamento;
 - ii. gli appaltatori e/o subappaltatori non impieghino lavoratori approfittando dello stato di bisogno degli stessi.

CAPITOLO I.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

In relazione all'impiego di cittadini di Paesi Terzi, l'Organismo di Vigilanza riceve informazioni in merito ad eventuali assunzioni di dipendenti residenti in Paesi extra-UE.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO I.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – L –

Reati e Illeciti amministrativi di abuso di mercato

CAPITOLO L.1

L.1.1. Le fattispecie di reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001 e art. 187-quinquies, D. Lgs. n. 58/1998)

L'art. 25-sexies del Decreto 231 richiama i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto "Testo Unico della Finanza" e, di seguito, indicato come "TUF").

Peraltro, proprio il TUF, all'art. 187-quinquies, prevede un'ulteriore forma di responsabilità delle persone giuridiche dipendente non già dai reati, bensì dagli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, TUF) commessi nel loro interesse o vantaggio. Si tratta di una forma di responsabilità simile a quella prevista dal D. Lgs. 231/2001, dalla quale si distingue per il fatto di essere dipendente non da reato, ma da illecito amministrativo. Tale responsabilità muove alcuni principi direttamente dal Decreto 231.

In particolare, l'attuale formulazione dell'art. **187-quinquies TUF** (rubricato come "**Responsabilità dell'ente**"), prevede: *"1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14⁷ o del divieto di cui*

⁷ L'art. 14 del MAR, rubricato "Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate", recita: "Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate". Per una corretta e puntuale definizione delle condotte vietate dalla norma è necessario fare riferimento agli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento MAR. Infatti, il D. Lgs. 107/2018 ha abrogato l'art. 181 del TUF, il quale recava la definizione di **informazione privilegiata** e, a seguito delle modifiche operate dal citato Decreto, attualmente la definizione è disciplinata solo per rimando dall'art. 180, comma 1, lett. b-ter) del TUF, secondo il quale "informazione privilegiata" è l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento MAR. Il Legislatore, insomma, ha riformato la norma operando un rinvio diretto al Regolamento MAR. Orbene, secondo l'art. 7 del MAR: "Ai fini del presente regolamento per **informazione privilegiata** si intende: a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; L 173/24 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.6.2014 IT d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati. 2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato

all'articolo 15⁸ del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa

o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. 3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate. 4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati [...]. Ai sensi dell'**art. 8 del MAR**, rubricato "**Abuso di informazioni privilegiate**": "[...] si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi. 2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica. 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/25 IT 3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. 4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. 5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione". L'**art. 10 del MAR**, invece, definisce la condotta di "**Comunicazione illecita di informazioni privilegiate**": "1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4, 2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate".

⁸ L'**art. 15 del MAR**, vieta l'effettuazione di manipolazioni di mercato. L'**art. 12 del MAR**, rubricato "**Manipolazione del mercato**", dispone: "1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività: a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/29 IT ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13; b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente; c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano

dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.* 3. *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.* 4. *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.*

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 TUF)

Commette il reato di abuso di informazioni privilegiate⁹ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione,

idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti; d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento. 2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato: a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette; b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura; c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto: i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione; ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza; d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi; L 173/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.6.2014 IT e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi. 4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari”.

⁹ Per la cui definizione, si rimanda *supra*.

direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento MAR;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Commette il reato, altresì, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni sopraindicate.

Il terzo comma della norma punisce, inoltre, la condotta di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti sopra riportati.

Tale fattispecie è stata modificata dal D. Lgs. 107/2018 il quale ha introdotto, tra le condotte rilevanti ai fini della realizzazione del reato, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuate nell'ambito di sondaggi di mercato eseguiti in contrasto con quanto disposto in materia dal Regolamento MAR. La norma è stata, altresì, modificata dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238, che ha reintrodotto, al comma 3, il reato di *insider trading* secondario. È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari ovvero raccomandando o inducendo altri a compiere dette operazioni ovvero ancora comunicando le informazioni ad altri al di fuori dei propri ordinari compiti professionali.

Il reato si consuma all'atto dell'utilizzo di informazioni privilegiate, identificato nel compiere operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari, nel raccomandare o indurre

altri al compimento di tali operazioni, nel comunicare le informazioni ad altri esorbitando dai propri ordinari compiti professionali

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 TUF)

La condotta sanzionata consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari¹⁰.

Il D. Lgs. 107/2018 ha modificato la fattispecie in esame stabilendo che non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento MAR.

È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e della effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

¹⁰ Tra le manipolazioni, nel più generale quadro delle falsità, simulazioni e artifici, l'esperienza dei mercati ha individuato talune fattispecie più ricorrenti, che brevemente si richiamano: diffusione di informazioni false o fuorvianti: i) diffusione attraverso mezzi di comunicazione di informazioni false; ii) comportamenti orientati a suscitare false valutazioni; transazioni false o fuorvianti: i) compravendite concordate senza modificazioni di rischi o di interessi; ii) compravendite per indurre al rialzo; iii) incroci di compravendite concordate; iv) ordini senza seguito; operazioni o ordini artificiali o ingannevoli o comunque connessi con espedienti: i) compravendite dirette ad occultare la titolarità; ii) assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti; iii) assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti; iv) acquisti enfaticizzati e successive vendite; fissazione di prezzi: i) compravendite alla chiusura del mercato; ii) acquisti concordati all'apertura delle negoziazioni in offerte pubbliche di vendita; iii) abuso di posizione dominante; iv) compravendite per impedire la discesa di prezzi; v) abuso della propria posizione per alzare lo scarto denaro/lettera; vi) compravendite per influenzare i prezzi su un altro mercato. Costituiscono, tra gli altri, esempi di tali fattispecie: la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali (industriali e finanziarie), circa operazioni sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate e circa operazioni su mercati finanziari regolamentati; il mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati; l'effettuazione di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate.

CAPITOLO L.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato

[OMISSIS]

CAPITOLO L.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione degli illeciti nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare le fattispecie sopra richiamate.

In particolare, tutti i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati ed Illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato o di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal sollecitare da terzi informazioni privilegiate;
- astenersi dallo sfruttare a proprio vantaggio o comunicare ad altri informazioni privilegiate di cui, in qualsiasi maniera, siano venuti a conoscenza;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

CAPITOLO L.4

Principi procedurali specifici

[OMISSIS]

CAPITOLO L.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati e degli Illeciti amministrativi previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche dell'Attività Sensibile (ovvero individuarne di nuove) in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO M.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – M –

Reati tributari

CAPITOLO M.1**M.1.1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001)**

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*quinquiesdecies* (“*Reati tributari*”).

L’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 è poi stato integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta “Direttiva PIF”). In particolare, tale ultimo decreto, entrato in vigore in data 30 luglio 2020, ha aggiunto all’art. 25-*quinquiesdecies* un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ulteriori reati fiscali, laddove siano

- “*commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e*
- *al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*”.

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*quinquiesdecies*.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione

finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

CAPITOLO M.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati tributari

[OMISSIS]

CAPITOLO M.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. conservare in modo adeguato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
4. attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
5. garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

In caso di eventuali operazioni societarie – riguardanti asset fisici (quali un immobile) ovvero partecipazioni societarie –, la Società si impegna a garantire:

- a. l’adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano;
- b. che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell’erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte);
- c. che per gli investimenti di maggiore rilevanza e nell’eventualità di operazioni straordinarie venga coinvolto – anche solo a titolo informativo – l’OdV.

CAPITOLO M.4

Principi procedurali specifici

[OMISSIS]

CAPITOLO M.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO M.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]

PARTE SPECIALE – N –

**Delitti contro il patrimonio culturale e reati di riciclaggio di beni culturali e
devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

CAPITOLO N.1

N.1.1. Le fattispecie dei delitti contro il patrimonio culturale e reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septesdecies e 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231 del 2001)

La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 gli articoli 25-septesdecies (“*Delitti contro il patrimonio culturale*”) e 25-duodevicies (“*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”).

Le fattispecie previste dai suddetti articoli puniscono una pluralità di condotte perpetrate a danno di beni culturali o paesaggistici, tutelati dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il “**Codice dei beni culturali e del paesaggio**”).

Nel concetto di “beni culturali” rientrano i beni culturali mobili e immobili, ovverosia, cose di interesse artistico, quali opere d’arte, di interesse storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose di interesse culturale oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nel concetto di “beni paesaggistici” rientrano gli immobili e le aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e in particolare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge ed infine gli immobili e le aree comunque sottoposte alla tutela dei piani paesaggistici.

In generale, qualsiasi intervento su beni culturali o paesaggistici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (ad esempio, la richiesta di specifiche autorizzazioni alle Autorità competenti).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie espressamente richiamate all’interno degli artt. 25-septesdecies e 25-duodevicies del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all’operatività della Società.

FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.)

Il reato punisce la condotta di chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER C.P.)

La norma in oggetto punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.)

Il reato in oggetto è integrato dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.)

Il reato in oggetto punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.)

La norma punisce chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.)

La norma in esame punisce: (i) chiunque senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; (ii) chiunque essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; (iii) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES)

Il reato in oggetto è integrato dalla condotta di chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.)

La norma in esame punisce chiunque:

- 1) distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- 2) fuori dei casi di cui al punto 1), deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES C.P.)

Il reato in oggetto punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

CAPITOLO N.2

Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro il patrimonio culturale e reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

[OMISSIS]

CAPITOLO N.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- appropriarsi di beni culturali altrui;
- ricevere, occultare o, comunque, intromettersi nel fare acquistare ricevere od occultare beni culturali, oppure sostituirli, trasferirli o compiere in relazione ad essi operazioni in modo da ostacolarne la provenienza;
- formare (in tutto o in parte) o alterare scritture private in relazione a beni culturali mobili;
- alienare o immettere sul mercato, senza la prescritta autorizzazione, beni culturali;
- trasferire all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

CAPITOLO N.4**Principi procedurali specifici**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione del patrimonio immobiliare

[OMISSIS]

2) Gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori, conduttori e affittuari presenti all'interno degli immobili di proprietà della Società

La Società garantisce:

- il monitoraggio dell'attività svolta da soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, conduttori e affittuari) presenti negli immobili di proprietà di Covivio, al fine di garantire il rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili;
- che i contratti con appaltatori, conduttori e affittuari presenti all'interno degli immobili di proprietà della Società contengano clausole che contemplino il rispetto, da parte di detti soggetti, della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- che i contratti con gli appaltatori incaricati dell'esecuzione di lavori su immobili di proprietà della Società contengano clausole che contemplino la disciplina dell'ipotesi in cui vengano rinvenuti beni che possano essere di interesse storico, artistico, archeologico o comunque soggetti alla normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo che, ove si verificano rinvenimenti di rilievo, (i) l'appaltatore sia tenuto a darne tempestiva notizia alla Società e (ii) l'appaltatore si impegni a non rimuovere o alterare l'oggetto del ritrovamento, senza ordine scritto della Società;
- che, alla riconsegna di immobili soggetti a vincoli culturali e/o paesaggistici di proprietà della Società da parte di conduttori/affittuari, sia verificata (e documentata nel verbale di riconsegna) l'esistenza di eventuali violazioni della normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In caso di accertate violazioni, la Società dovrà immediatamente comunicarle all'Autorità competente

e procedere alla sanatoria delle stessa in conformità delle prescrizioni ricevute dall'Autorità.

CAPITOLO N.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO N.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

[OMISSIS]